

Amministrazione di sostegno e cellule staminali

Trib. Roma, sez. Ostia, decreto 3 luglio 2013 (G.T. Moricone)

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – NOMINA DELL'AMMINISTRATORE PER PRESTARE IL CONSENSO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI CELLULE STAMINALI - SUSSISTE

L'amministrazione di sostegno può essere designato alla persona beneficiaria al fine di prestare il consenso informato alla somministrazione di cellule staminali secondo il protocollo Stamina Foundation

TRIBUNALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di OSTIA

Il Giudice,

letto il ricorso che precede relativo alla domanda di nomina di un'amministrazione di sostegno a favore di D avanzata dai stretti congiunti della medesima, ... rispettivamente padre, madre e fratello;

considerato che è stato prodotto dai ricorrenti un file video, allegato in atti in formato DVD, che il Giudice ha visionato (e siglato) e dal quale emerge con assoluta certezza e chiarezza, al di là della impossibilità della beneficiaria di articolare e proferire parole udibili, la piena comprensione da parte di D del senso delle domande dell'interlocutore (D si esprime con cenni della testa coerenti con le domande, e così muove il capo nel comune movimento del "sì" per confermare la sua volizione), delle finalità dell'intervista (nomina di un amministratore di sostegno a suo favore al fine del trattamento con cellule staminali della persona stessa della intervistata).

In particolare è emersa in senso positivo (movimento della testa affermativo alle relative domande) la sicura volontà di D:

- di procedere al prelievo di cellule dal suo midollo spinale al fine
- di procedere presso l'ospedale di Brescia al trattamento su di lei con cellule staminali;

considerato che D è affetta da *sclerosi multipla* dal 1982, e quindi in una condizione di malattia dagli esiti notoriamente infausti in fase avanzata, come attestato dalla documentazione medica allegata e che la predetta, seppur capace di intendere e di volere, a causa dell'atrofia muscolare progressiva degli arti, non è in grado di deambulare e possiede in modo ridotto la capacità di comunicazione con il mondo esterno, non potendo né parlare né utilizzare la scrittura;

preso atto che viene richiesta da D e per essa dai suoi stretti congiunti l'ammissione al trattamento tramite cellule staminali presso la Struttura Ospedaliera "Spedali Civili" di Brescia secondo il protocollo "*Stamina Foundation*";

considerato che come asseverato dal prof. ... specialista in endocrinologia D nelle attuali condizioni cliniche non può trarre giovamento da valida alternativa terapeutica o dal trapianto del midollo osseo; mentre l'accesso al trapianto di cellule staminali si profila come l'unica concreta possibilità offerta dalla scienza medica al fine di ritardare gli effetti terminali della malattia (cfr.

attestazione prof. del 15.3.2013 Umberto I° di Roma in atti);
esaminata la documentazione medica e sanitaria depositata;
considerata l'urgenza massima di provvedere;
ritenuto che il trattamento con cellule staminali è ancora in fase sperimentale come si evince dalla lettura del decreto legge 25.3.2013 n.24 conv. con modifiche dalla legge 57/2013 che prevede barriere temporali per la somministrazione delle cure a base di cellule staminali mesenchimali presso le strutture pubbliche;
considerato che il suddetto limite temporale previsto dall'art.2 secondo e terzo comma d.l.cit. non costituisce, in questo caso, un ostacolo all'emissione del provvedimento richiesto che non è di un ordine giudiziale rivolto ad una struttura pubblica di effettuare un siffatto trattamento quanto di essere autorizzati, essi ricorrenti, a richiedere il trattamento per conto ed a favore di D.
Fermo restando che nel primo caso sarebbe assai difficile giustificare da un punto di visto logico-giuridico, relativamente al versante del rispetto degli artt. 2 e 3 della Costituzione e del parametro della ragionevolezza costituzionale, per quale ragione possono essere trattati con cellule staminali solo i soggetti per i quali l'ordine dell'autorità giudiziaria sia intervenuto non oltre la data di entrata in vigore del decreto legge 25.3.2013 n.24. Ed infatti se si dubita della non sicurezza dal punto di vista della salute, di un trattamento sanitario non ancora validato secondo i normali protocolli, il consentirlo su una platea per quanto più ristretta di persone solo perchè lo hanno già iniziato, è di assai incerto fondamento giuridico (salvo a considerarle – queste persone- alla stregua di cavie, in effetti la involontaria macabra ironia del decreto sta proprio in ciò); e di sapore discriminatorio specialmente nei confronti di altre persone, che, trovandosi in analoghe condizione di malattia, vogliono, per le loro condizioni disperate, tentare tale via di speranza di salvezza;
considerato che la incontrovertibile gravità ed irreversibilità della malattia da cui è affetta D e la incapacità allo stato della scienza medica di apprestare contro di essa cure idonee e risolutive suggerisce di ritenere del tutto validamente formata la decisione, univocamente manifestata, di D di sperimentare il trattamento con cellule staminali (invero non avendo la stessa al punto in cui si trova molto da perdere);
ritenuto che anche i pericoli e le controindicazioni che sia pure con eguale incertezza e problematicità vengono ipotizzati da alcuni settori della scienza medica in relazione a questo trattamento (il Giudice ha consultato *internet* per farsi una più approfondita idea di che cosa si sta occupando), non sono tali, in questo contesto, da prevalere fino ad annullarlo, sul consenso al trattamento con cellule staminali che la stessa interessata ha manifestato chiaramente;
ritenuto pertanto che in questa fattispecie l'indagine, l'esame e la valutazione del Giudice sulla personalità e le caratteristiche del precedente vissuto della beneficiata (in altri casi necessari) non richiede una particolare pervasività, in quanto una volta ritenuto, come si ritiene, che la richiesta del trattamento sia stata espressa validamente da D, sia pure nelle sue particolari condizioni psico-fisiche, in modo genuino e ragionevole (per non dire condivisibile); si tratta di nominare un soggetto che svolge una funzione non dissimile da quella del *nuncius*;
ritenuto pertanto che nonostante le patologia evidenziata in atti la beneficiata conserva, almeno per questioni fondamentali della sua vita, come questa, la capacità di autodeterminarsi essendo piuttosto affetta da difficoltà materiali e fisiche nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, cosicché si reputano opportuni (inoltre) interventi di sostegno che la aiutino a gestire la vita quotidiana

e le necessità correnti ad essa connesse; in particolare, ma non solo, quelle relative all'esercizio di quegli atti anche patrimoniali, quali riscossione di crediti (assegni, pensioni etc.) necessari per far fronte alle sue esigenze di vita; ma che debba conservare la piena e concorrente capacità d'agire anche per tali atti;

P.Q.M.

- **NOMINA** ... n. ... il ... amministratore di sostegno di **D**
- **AUTORIZZA** l'amministratore nominato a svolgere ed effettuare, in via concorrente, a tempo indeterminato, in nome e per conto della predetta persona beneficiata, e nel suo esclusivo interesse gli atti di gestione, cura ed amministrazione ordinaria del di lei patrimonio, come, a titolo esemplificativo, sottoscrivere domande per pensioni, indennità ed assegni, assistenza ed interventi di organismi pubblici e non, riscossione di pensioni, indennità ed assegni e simili, riscossione e depositi in conti correnti bancari e postali ed analoghe operazioni su depositi ed altro; spese correnti necessarie alla cura della persona e del suo patrimonio;
- **DISPONE** che la beneficiata conservi concorrente capacità di agire e di disporre anche in materia patrimoniale;
- **AUTORIZZA** l'amministratore di sostegno ad agire in via giudiziale e stragiudiziale in nome e per conto di D per tutelare ogni sua esigenza di salute; a prestare il consenso informato in nome e per conto di D in relazione a interventi di natura medica sia ordinaria che straordinaria ed in particolare alla somministrazione di medicinali per terapia genica e cellulare; a prestare il consenso informato in nome e per conto di D alla somministrazione di cellule staminali presso la Struttura Ospedaliera "Spedali Civili" di Brascia secondo il protocollo Stamina Foundation;
- **DISPONE** che l'amministratore presti giuramento presso questo Ufficio ed effettui annuale relazione della sua attività e delle condizioni personali della persona beneficiata;
- **MANDA** alla cancelleria per la comunicazione dell'apertura della presente procedura e del provvedimento al PM civile in sede ed dando atto della eventuale presa visione quanto ai ricorrenti.

Decreto esecutivo.

*Il Consigliere Dirigente
dott. Massimo Moriconi*